

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 654

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori NIEDDU e DE SIMONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 2006

Riorganizzazione dell’area centrale del Ministero della difesa
e incentivi al personale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riproduce, nella sostanza, il testo della scorsa legislatura (Atto Senato 2839). Il «nuovo modello della difesa» adottato con il passaggio dal sistema di reclutamento basato sulla leva obbligatoria ad un sistema che prevede il reclutamento di volontari comporta numerosi corollari, a completamento di una ristrutturazione del nostro strumento militare basata essenzialmente su:

- una riorganizzazione del vertice del Ministero della difesa, basata sul riconoscimento di un livello funzionale sovraordinato del Capo di stato maggiore della difesa;

- una riorganizzazione dei reparti operativi, basata sulla costituzione di Brigate con capacità di proiezione;

- una riorganizzazione degli enti di supporto tecnico-logistico, basata sull'individuazione di livelli di intervento aderenti alle strutture operative e livelli a più alta capacità funzionale individuati come aree di supporto strategico;

- una riorganizzazione dell'area centrale della difesa basata sulla valorizzazione della componente civile e il reimpiego, nelle aree più direttamente operative, della componente militare tradizionalmente impiegata in quella realtà.

La riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa è stata ribadita, nei termini sopra indicati, come obiettivo da raggiungere anche dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che prevede, anche al fine di salvaguardare prioritariamente l'impiego operativo per i volontari di truppa, il progressivo affidamento di incarichi amministrativi e logistici al personale civile del Ministero della difesa.

La stessa legge 14 novembre 2000, n. 331, con la quale sono state formalizzate le linee

guida e gli interventi sostanziali per il passaggio all'esercito professionale e conseguentemente alla ristrutturazione del nostro strumento militare, riconosce nella «civiltà» dell'area centrale un punto qualificante della riforma.

Pertanto non è in discussione il soddisfacimento delle esigenze organiche, le quali sono state definite con il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, quanto la concreta attuazione di quanto disposto dai decreti con i quali si sta dando applicazione alla riforma.

Si tratta quindi di dare certezza nei tempi e nei contenuti al programma di civilizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa. È questo ciò che ci prefiggiamo con questo disegno di legge, che intende fissare un calendario di attuazione per consentire al personale civile e al personale militare di assumere ciascuno i nuovi compiti voluti dalla riforma.

Con l'articolo 1 si interviene definendo le aree interessate al provvedimento. Con l'articolo 2 vengono fissati i tempi di attuazione.

Con l'articolo 3 riteniamo utile affrontare una questione anch'essa rilevante ai fini di un soddisfacente adeguamento delle capacità operative del nuovo strumento militare italiano, strettamente collegata alla ristrutturazione in atto e al notevole impegno al di fuori del territorio nazionale affidato in questi anni alle nostre Forze armate.

Le forze impiegate in vari scenari internazionali hanno raggiunto e superato in alcuni momenti le diecimila unità di personale e un altrettanto impegnativo impiego di mezzi.

L'impiego fuori area comporta per i reparti l'esigenza di una continua e più elevata attività addestrativa; per gli enti del supporto tecnico e logistico, comporta una continua e più elevata attività di intervento sia in ter-

mini di manutenzione sia in termini di ammodernamento; per gli enti del supporto tecnico-amministrativo, comporta infine una continua e più elevata attività di assistenza allo strumento operativo, in termini di acquisizione dei mezzi e di fornitura di servizi.

L'insieme di queste condizioni ha coinvolto in maniera sensibilissima anche il personale civile, a cominciare da quello che presta servizio presso enti e reparti della struttura operativa, nonché a quello che presta servizio nelle altre attività istituzionali.

Si è venuto con ciò a determinare un innalzamento della soglia delle prestazioni ordinariamente richieste anche al personale civile, al quale non è potuto corrispondere un conseguenziale innalzamento delle retribuzioni in ragione del fatto che il Fondo unico di amministrazione, unico strumento contrattuale di cui dispone la contrattazione di settore per tener conto di prestazioni straordina-

rie, non è stato incrementato, ed anzi al netto dell'inflazione reale registrata negli ultimi tre anni, possiamo tranquillamente affermare che è addirittura diminuito.

Quindi, in buona sostanza, al personale civile della difesa in questi anni si è chiesto di dare pieno supporto ad una attività crescente, ma questo incremento di attività non è stato compensato.

Riteniamo utile a questo fine introdurre nel trattamento economico del personale civile della difesa una voce stipendiale che si propone di definire come «indennità di supporto operativo» da corrispondere con criteri e modalità definite in sede di contrattazione, il cui valore medio corrisponda al 50 per cento della indennità operativa di base per il personale degli enti centrali e al 50 per cento di quella di campagna per il personale che opera negli enti periferici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Civilizzazione dell'area centrale
del Ministero della difesa)*

1. L'area centrale del Ministero della difesa si avvale, per le attività amministrative e tecnico-logistiche, di personale civile sia nei ruoli non direttivi che dirigenziali.

Art. 2.

(Tempi di attuazione)

1. Al fine di conseguire l'assetto organizzativo di cui all'articolo 1, il Ministro della difesa assicura la destinazione delle necessarie risorse economiche per l'attivazione di specifici percorsi di riqualificazione professionale del personale civile, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri, per il quadriennio normativo 2002-2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2003, da realizzare con le procedure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al personale del comparto Ministeri, biennio 2004-2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2005, da completare entro l'anno 2007.

2. L'assetto organizzativo di cui all'articolo 1 è completato entro l'anno 2007.

Art. 3.

(Indennità di supporto operativo)

1. Al personale civile del Ministero della difesa è corrisposta, in ragione delle attività

svolte e dei compiti assegnati, delle competenze professionali e delle capacità funzionali richieste, nonché del rischio e del disagio, una indennità di supporto operativo.

2. La misura dei trattamenti da corrispondere alle singole figure professionali è definita in sede di contrattazione nazionale integrativa.

3. Il valore medio dell'indennità di supporto operativo di cui al comma 1 è fissato sulla base del 50 per cento dell'indennità operativa di base e dell'indennità di campagna attribuita al personale militare.

4. A tal fine il Fondo unico di amministrazione del Ministero della difesa è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° luglio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento».

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

